

La regolamentazione degli OGM in Italia e il caso MON810

di Valerio Di Stefano, Velia Olini e Francesco Gallucci

1. Introduzione: la definizione di organismo geneticamente modificato (OGM). - 2. La politica europea in materia di OGM e la nuova strategia *Farm to Fork*. - 3. Il quadro normativo europeo di riferimento. - 4. Le Autorità competenti: la complessa ripartizione e articolazione delle competenze. - 4.1. La competenza delle Regioni a seguito della sentenza n. 116/2006 della Corte costituzionale. - 5. La normativa per il settore alimentare: l'autorizzazione per l'immissione in commercio di alimenti OGM. - 6. La direttiva 2015/412/UE e il d.lgs. n. 227/2016: il caso MON810. - 6.1. L'attività di ricerca e sperimentazione. - 7. La recente giurisprudenza sul divieto di coltivazione del mais OGM MON810. - 8. La Corte di giustizia europea e il principio di precauzione. - 9. Conclusioni alla luce Piano nazionale di controllo ufficiale sulla presenza di organismi geneticamente modificati negli alimenti.

1. - Introduzione: la definizione di organismo geneticamente modificato (OGM). La disciplina degli organismi geneticamente modificati è, da sempre, oggetto di discussione in dottrina e in giurisprudenza.

Negli ultimi anni, soprattutto alla luce delle più recenti strategie europee in materia ambientale ed agroalimentare, l'attenzione del legislatore e dei giudici sugli OGM è di gran lunga aumentata.

La normativa in materia di sicurezza alimentare e, in via indiretta, in materia di salute dell'uomo è stata costantemente aggiornata per tener conto delle nuove tecnologie applicabili al settore agroalimentare.

Per ragioni di chiarezza espositiva, per organismo geneticamente modificato (OGM) si intende un organismo, diverso da un essere umano, in cui il materiale genetico (DNA) è stato modificato in un modo differente da quanto avviene in natura, con l'accoppiamento e la ricombinazione genetica naturale. L'applicazione delle moderne biotecnologie permette di trasferire tratti di geni selezionati da un organismo all'altro, anche di specie non correlate, per esempio tra batteri e piante¹.

Infatti, sin da quando l'uomo ha iniziato a coltivare piante e allevare animali per scopi alimentari, ha cercato di selezionare quelli con caratteristiche favorevoli per migliorare le specie. Tali caratteristiche rispecchiavano variazioni genetiche presenti in natura e producevano, ad esempio, un aumento delle rese agricole o della resistenza alle malattie e alle pressioni ambientali².

Le tecniche moderne hanno reso possibile modificare il materiale genetico in modo da creare nuove caratteristiche in piante, animali, batteri e funghi. Tali tecniche sono state utilizzate principalmente nelle colture per aumentarne la resistenza agli insetti e la tolleranza agli erbicidi, e nei microrganismi per produrre enzimi³.

Gli OGM in questo momento sviluppati, autorizzati e commercializzati sono piante, come ad esempio il mais, la soia, la colza e il cotone, modificate geneticamente per conferire loro caratteristiche che non hanno, come la resistenza a certi insetti o la tolleranza ad alcuni erbicidi⁴.

In Italia nessuna di queste piante geneticamente modificate è coltivata a fini commerciali, anche se è consentita la commercializzazione dei loro prodotti nel rispetto di specifiche regole di etichettatura.

Proprio per via delle particolari caratteristiche che possiede, un OGM o un suo prodotto derivato può essere immesso sul mercato europeo solo dopo che sia stato autorizzato sulla base di una procedura complessa, che comprende una valutazione del rischio per la salute umana e per l'ambiente⁵.

¹ Fonte: Ministero della salute.

² I. CANFORA, *OGM e agricoltura biologica*, in *Agricoltura, Istituzioni, Mercati*, 2006, 3.

³ E. SIRSI, *OGM e agricoltura. Evoluzione del quadro normativo, strategie di comunicazione, prospettive dell'innovazione*, Napoli, 2017.

⁴ AA.VV., *Bioreport 2020. L'agricoltura biologica in Italia*, Roma, 2020.

⁵ Y. DEVOS et al., *Update of environmental risk assessment conclusions and risk management recommendations of EFSA (2016) on EUteosinte*, *EFSA Journal*, 2022.

2. - *La politica europea in materia di OGM e la nuova strategia Farm to Fork*. La tutela della salute dell'uomo e la salvaguardia dell'ambiente, come già accennato, sono da sempre obiettivi di primaria importanza per l'Unione europea.

Per tali motivi, soprattutto nel settore agroalimentare, l'Unione europea è stata chiamata ad adottare indirizzi strategici, tra i quali rientra senza dubbio la strategia *Farm to Fork*⁶.

Tale strategia non è vincolante di per sé anche se i Paesi membri, nel momento in cui implementeranno norme e leggi o quando dovranno allinearsi a politiche comunitarie già esistenti (come la politica agricola comune⁷), saranno vincolati a rispettare gli obiettivi stabiliti dalla Commissione.

È la prima volta che l'UE cerca di progettare una politica alimentare che proponga misure e obiettivi che coinvolgono l'intera filiera alimentare, dalla produzione al consumo, passando naturalmente per la distribuzione.

L'obiettivo di fondo è quello di rendere i sistemi alimentari europei più sostenibili di quanto lo siano oggi. Questa strategia si inserisce in un contesto in cui già l'UE protegge le denominazioni di prodotti specifici per promuoverne le caratteristiche uniche legate all'origine geografica e alle competenze tradizionali (DOP, IGP, IG). La legislazione europea favorisce, inoltre, anche nel settore agroalimentare, il mercato interno in un quadro di protezione della sicurezza del consumatore e qualità delle produzioni.

Il nuovo modello di attuazione della PAC, approvato da Consiglio e Parlamento europeo nel mese di giugno 2021, prevede l'elaborazione, da parte di ciascuno Stato membro, di un piano strategico nazionale le cui azioni dovranno concorrere al raggiungimento di obiettivi specifici, attraverso la programmazione e l'attuazione degli interventi previsti in entrambi i pilastri della PAC (stanziati dal FEAGA e dal FEASR). Sono quindi molti i temi oggetto di discussione adesso in Europa: il bilancio pluriennale UE, il *Next Generation EU*⁸, le nuove strategie *Farm to Fork* e Biodiversità 2030⁹, le richieste per una nuova PAC semplice ed efficace.

L'obiettivo è quello di salvaguardare un modello agricolo europeo che tenga unite tutte le realtà, a partire da quelle più fragili che svolgono un importante ruolo come presidio del territorio e dell'ambiente, insieme agli obiettivi di tutela della salute e dell'ambiente. In questo modo, è importante che i rappresentanti delle Istituzioni europee, nazionali e gli operatori del settore possano confrontarsi sulla definizione di una strategia di sostegno e rilancio per questo settore cruciale a livello economico, sociale e ambientale.

Dall'altra parte, però, lo sviluppo di nuove tecnologie in grado di proteggere e rendere più resistenti le principali colture agricole rappresenta, in un'ottica futura, un'importante opportunità per l'intero sistema agroalimentare¹⁰.

⁶ La strategia *Farm to Fork* (F2F) è il piano decennale messo a punto dalla Commissione europea per guidare la transizione verso un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente. L'obiettivo di fondo è rendere i sistemi alimentari europei più sostenibili. Ogni Stato dovrà adottare norme a livello nazionale che consentano di contribuire a raggiungere gli obiettivi stabiliti dell'UE. I Paesi membri godranno di eventuali misure di sostegno aggiuntive nel corso dell'implementazione della strategia.

⁷ La politica agricola comune (PAC) rappresenta una stretta intesa tra agricoltura e società, tra l'Europa e i suoi agricoltori. Persegue i seguenti obiettivi: *a)* sostenere gli agricoltori e migliorare la produttività agricola, garantendo un approvvigionamento stabile di alimenti a prezzi accessibili; *b)* tutelare gli agricoltori dell'Unione europea affinché possano avere un tenore di vita ragionevole; *c)* aiutare ad affrontare i cambiamenti climatici e la gestione sostenibile delle risorse naturali; *d)* preservare le zone e i paesaggi rurali in tutta l'UE; *e)* mantenere in vita l'economia rurale promuovendo l'occupazione nel settore agricolo, nelle industrie agroalimentari e nei settori associati. La PAC è una politica comune a tutti i paesi dell'Unione europea, gestita e finanziata a livello europeo con risorse del bilancio dell'UE.

⁸ Il *Next Generation EU*, meglio noto in Italia con il nome informale di Fondo per la ripresa, è un fondo dal valore di 750 miliardi di euro approvato nel luglio del 2020 dal Consiglio europeo al fine di sostenere gli Stati membri colpiti dalla pandemia di COVID-19.

⁹ La strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 è un piano complessivo, ambizioso e a lungo termine per proteggere la natura e investire il degrado degli ecosistemi. La strategia mira a portare la biodiversità dell'Europa sulla via della ripresa entro il 2030 e prevede azioni e impegni specifici.

¹⁰ V. DI STEFANO, *Produzione di energia rinnovabile e agro-fotovoltaico: considerazioni alla luce del Piano nazionale ripresa e resilienza e del*

Nello studio effettuato nel mese di maggio 2021¹¹, la Commissione europea ha espresso il proprio appoggio alle NGT¹² (*New Genomic Techniques*) considerandole in grado di contribuire a un sistema alimentare più sostenibile e in linea con gli obiettivi della strategia *Farm to Fork*.

Alla base di questa decisione sono stati posti gli stessi argomenti adottati in passato per i primi OGM e successivamente smentiti dai fatti: le NGT possono far sì che le colture siano più resistenti alle malattie, alle condizioni ambientali e agli effetti dei cambiamenti climatici.

In altri termini, si potranno coltivare le principali specie utilizzando minori quantità di prodotti fitosanitari e con maggiori rese. A tal proposito, preme sottolineare che uno degli obiettivi fissati dall'ONU¹³ nell'Agenda 2030¹⁴ è proprio quello di garantire un utilizzo più sostenibile dei prodotti fitosanitari, al fine di salvaguardare la salute umana e l'ambiente e garantire uno sviluppo sostenibile in materia alimentare. Si evidenzia, altresì, che il *Green New Deal* europeo¹⁵ e la strategia *Farm to Fork* hanno previsto una riduzione del 50 per cento dell'uso dei prodotti fitosanitari e del 20 per cento dei fertilizzanti entro il 2030 sempre al fine di garantire un minore impatto ambientale e lo sviluppo sostenibile nel settore agroalimentare¹⁶.

Tale decisione, però, ha suscitato importanti critiche¹⁷ da parte delle principali associazioni ambientaliste che hanno espresso le loro perplessità sulla scorta del fatto che in questo modo si aprirebbe la strada ai nuovi OGM, che certamente non sono lo strumento utile a difendere tipicità, tradizione e territorialità delle nostre produzioni, ma servono a prolungare l'esistenza di quell'agricoltura a monocultura intensiva insostenibile e sempre più dipendente dalla chimica che di fatto minaccia sempre di più la biodiversità, l'ambiente, la salute e la sopravvivenza della tradizione agricola italiana. I «nuovi» OGM sarebbero ancora più insidiosi dei «vecchi», in quanto con le nuove tecniche di ingegneria genetica si può modificare di fatto la grande maggioranza di specie di interesse agrario quali le ortive come il pomodoro, i fruttiferi come il melo o la vite e quelle di interesse forestale. La presenza dei nuovi OGM in pieno campo sarebbe devastante non solo per la biodiversità, ma anche economicamente¹⁸.

d.l. *semplificazioni bis*, in quest. Riv., 2022, 1.

¹¹ Per approfondimenti vedasi https://ec.europa.eu/food/plants/genetically-modified-organisms/new-techniques-biotechnology/ec-study-new-genomic-techniques_it.

¹² W. BROOThAERTS, *New Genomic Techniques: State-of-the-Art Review*, European Commission, 2021.

¹³ L'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) è stata istituita dopo la Seconda Guerra Mondiale da 51 Paesi ed è in funzione dal 1° gennaio 1946, in seguito all'entrata in vigore della Carta delle Nazioni Unite il 24 ottobre del 1945. Oggi l'Organizzazione è costituita dalla quasi totalità degli Stati (193 membri).

¹⁴ L'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile è un programma d'azione per le persone, il pianeta e la prosperità sottoscritto nel settembre 2015 dai Governi dei 193 Paesi membri dell'ONU. Essa ingloba 17 Obiettivi per lo sviluppo sostenibile - *Sustainable Development Goals, SDGs* - in un grande programma d'azione per un totale di 169 «target» o traguardi. L'avvio ufficiale degli Obiettivi per lo sviluppo sostenibile ha coinciso con l'inizio del 2016, guidando il mondo sulla strada da percorrere nell'arco dei prossimi quindici anni: i Paesi, infatti, si sono impegnati a raggiungerli entro il 2030.

¹⁵ Il *Green Deal* europeo trasformerà l'UE in un'economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva, garantendo che: nel 2050 non siano più generate emissioni nette di gas a effetto serra; la crescita economica sia dissociata dall'uso delle risorse; nessuna persona e nessun luogo siano trascurati. Un terzo dei 1800 miliardi di euro di investimenti del piano per la ripresa di *Next Generation EU* e il bilancio settennale dell'UE finanzieranno il *Green Deal* europeo.

¹⁶ V. DI STEFANO et al., *La disciplina delle emergenze fitosanitarie: tra tutela dell'ambiente e salvaguardia delle produzioni vegetali*, in *Alimenta*, 2022, 2.

¹⁷ Anche la *Farm to Fork* è stata notevolmente criticata, in quanto appare chiaro, che ridurre in modo indiscriminato alcuni fondamentali fattori produttivi e nello stesso tempo incrementare notevolmente le coltivazioni biologiche, non può che portare a un significativo calo di produzione delle materie prime. L'entità di questo decremento è stata studiata da varie istituzioni, sia in USA che in EU. In particolare, la Wageningen University and Research ha calcolato una perdita media di produzione agricola, rispetto ad oggi, tra il 10 e il 20 per cento, con variazioni anche notevoli da una specie all'altra.

¹⁸ Cfr. <https://www.cambialaterra.it/2021/05/ogm-leuropa-ci-ripensa/>.

3. - Il quadro normativo europeo di riferimento. La normativa di riferimento a livello europeo sugli organismi geneticamente modificati (OGM) è costituita dalla direttiva 2001/18/CE¹⁹, che ne disciplina, nel rispetto del principio di precauzione, l'emissione deliberata nell'ambiente e l'immissione in commercio.

Più nel dettaglio, la direttiva nel rispetto del principio precauzionale, mira al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri e alla tutela della salute umana e dell'ambiente quando: 1) si emettono deliberatamente nell'ambiente organismi geneticamente modificati a scopo diverso dall'immissione in commercio all'interno della Comunità; 2) si immettono in commercio all'interno della Comunità organismi geneticamente modificati come tali o contenuti in prodotti²⁰.

Tale direttiva, che è stata recepita con d.lgs. n. 224/2003, impone agli Stati membri di attuare tutte le misure atte ed evitare effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente che potrebbero derivare dall'utilizzo e/o dalla circolazione di OGM sul territorio europeo.

A tal fine, l'emissione deliberata nell'ambiente e l'immissione in commercio di un OGM sono subordinati al rilascio di una specifica autorizzazione che tiene conto degli aspetti sopra descritti.

In tale contesto, si inseriscono i regolamenti (CE) 1829/2003 e 1830/2003²¹ che definiscono, rispettivamente, le norme per l'immissione in commercio di alimenti e mangimi geneticamente modificati e la loro etichettatura e tracciabilità²².

4. - Le Autorità competenti: la complessa ripartizione e articolazione delle competenze. Alla complessa articolazione normativa suddetta, si aggiunge il fatto che, a livello nazionale, la competenza in materia di organismi geneticamente modificati è ripartita tra diverse amministrazioni centrali.

In primo luogo, il Ministero della transizione ecologica (MiTE), ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 224/2003²³, è autorità competente per la direttiva 2001/18/CE, di concerto, secondo le rispettive competenze, con il Ministero della salute (MS) e con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MiPAAF).

¹⁹ Successivamente modificata dalla direttiva 2015/412/UE, v. *infra*.

²⁰ La direttiva, all'art. 4 prevede obblighi generali per gli Stati membri: «1. Gli Stati membri, nel rispetto del principio precauzionale, provvedono affinché siano adottate tutte le misure atte ad evitare effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente che potrebbero derivare dall'emissione deliberata o dall'immissione in commercio di OGM. Gli OGM possono essere deliberatamente emessi o immessi in commercio solo a norma, rispettivamente, della parte B o della parte C. 2. Prima di presentare una notifica ai sensi della parte B o della parte C, i notificanti effettuano una valutazione del rischio ambientale. Le informazioni necessarie all'esecuzione di tale valutazione figurano nell'allegato III. Gli Stati membri e la Commissione si assicurano che gli OGM che contengono geni che esprimono una resistenza agli antibiotici utilizzati per trattamenti medici o veterinari siano presi in particolare considerazione, al momento della valutazione del rischio ambientale per individuare ed eliminare gradualmente negli OGM i marcatori di resistenza agli antibiotici che possono avere effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente. Questa eliminazione graduale avverrà entro il 31 dicembre 2004 per gli OGM immessi in commercio ai sensi della parte C, ed entro il 31 dicembre 2008 per gli OGM autorizzati a norma della parte B. 3. Gli Stati membri e, ove opportuno, la Commissione assicurano che i potenziali effetti negativi, sia diretti che indiretti, sulla salute umana e sull'ambiente, eventualmente provocati dal trasferimento di un gene dall'OGM ad un altro organismo, siano attentamente valutati caso per caso. Tale valutazione è effettuata a norma dell'allegato II, tenendo conto dell'impatto ambientale in funzione del tipo di organismo introdotto e dell'ambiente ospite. 4. Gli Stati membri designano la o le autorità competenti responsabili dell'attuazione delle prescrizioni della presente direttiva. L'autorità competente esamina le notifiche di cui alle parti B e C per accertarsi che siano conformi alla presente direttiva e che la valutazione di cui al paragrafo 2 sia corretta. 5. Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità competente compia ispezioni ed eventualmente adotti altre misure di controllo per garantire l'osservanza della presente direttiva. Nel caso in cui si verificano un'emissione o un'immissione in commercio di OGM, come tali o contenuti in prodotti, per le quali non è stata concessa un'autorizzazione, lo Stato membro interessato si assicura che siano adottate le misure necessarie per porvi termine, per avviare se necessario un'azione correttiva e per informare il pubblico, la Commissione e gli altri Stati membri».

²¹ Si tratta di due regolamenti, emanati dal Parlamento europeo e dal Consiglio, relativi alla tracciabilità ed etichettatura di cibi e mangimi geneticamente modificati contenenti soia, mais, colza, non provenienti dall'Italia dove resta il divieto di coltivazione. Nello specifico, il regolamento 1829/2003 riguarda gli alimenti e i mangimi geneticamente modificati, mentre il regolamento 1830/2003 concerne la tracciabilità e l'etichettatura di organismi geneticamente modificati e la tracciabilità di alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati.

²² V. *infra*.

²³ L'art. 2 stabilisce che: «Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, in quanto autorità nazionale competente, coordina le attività amministrative e tecnico-scientifiche relative all'attuazione delle misure contenute nel presente decreto, d'intesa, per quanto di rispettiva competenza, con i Ministri della salute, del lavoro e delle politiche sociali, delle politiche agricole e forestali, delle attività produttive e dell'istruzione, dell'università e della ricerca. L'autorità di cui al comma 1, rilascia il provvedimento di autorizzazione sulla base: a) delle verifiche effettuate dalla Commissione

In particolare, il Ministero della salute è l'autorità competente per i regolamenti 1829/2003 e 1830/2003 sugli alimenti e mangimi geneticamente modificati, nonché per la direttiva 2009/41²⁴, che disciplina l'uso dei microrganismi GM in ambiente confinato.

Il Ministero delle politiche agricole è invece competente ai sensi del d.lgs. n. 227/2016 per quanto concerne la possibilità di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul territorio²⁵.

4.1. - La competenza delle Regioni a seguito della sentenza n. 116/2006 della Corte costituzionale. La Corte costituzionale con la sentenza n. 116 del 17 marzo 2006²⁶ ha dichiarato in parte l'illegittimità costituzionale della l. 28 gennaio 2005, n. 5, di conversione con modifiche del d.l. 22 gennaio 2004, n. 279, recante: «Disposizioni urgenti per assicurare la coesistenza tra le forme di agricoltura transgenica, convenzionale e biologica» che definisce il quadro normativo minimo per la coesistenza tra le colture transgeniche, escluse quelle per fini di ricerca e sperimentazione. Il legislatore con la norma in questione ha voluto salvaguardare il principio di coesistenza in base al quale le diverse colture transgeniche devono essere attuate senza che *«l'esercizio di una di esse possa compromettere lo svolgimento delle altre»* in modo tale da tutelare le caratteristiche specifiche di ogni coltura. Agli agricoltori deve, inoltre, essere assicurata la reale possibilità di scelta tra i diversi prodotti convenzionali, biologici e transgenici. In questo modo viene garantito a tutti gli operatori la possibilità di utilizzare OGM debitamente autorizzati.

Con la sentenza sopra richiamata la Corte ha rilevato l'illegittimità degli artt. 3, 4 e 7 in quanto violavano la competenza legislativa delle Regioni in materia di agricoltura²⁷.

La Corte ha, invece, dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale riguardanti gli artt. 1 e 2, che hanno introdotto il principio di coesistenza di colture transgeniche, biologiche e convenzionale, affermando, quindi, seppure implicitamente la legittimità di utilizzare in agricoltura OGM autorizzati a livello comunitario²⁸.

Secondo i giudici, infatti, il legislatore nazionale non ha violato l'art. 117, comma 2, lett. s), anche in relazione agli artt. 9, 32 e 33 della Costituzione in quanto ha esercitato la competenza riservata in via esclusiva allo Stato in tema di tutela dell'ambiente e quella concorrente in tema di tutela della salute attuando una disciplina conforme alle norme comunitarie in materia di valutazione dei rischi per l'ambiente e la salute umana degli OGM.

Come si comprende, la decisione della Corte costituzionale è di notevole importanza anche al fine di individuare la molteplicità e il livello delle diverse competenze in materia²⁹.

In primo luogo la Corte riconosce il ruolo primario della normativa europea ed in particolare della direttiva 2001/18 e del regolamento 1829/2003 nella regolamentazione e prevenzione dei rischi per l'ambiente e la salute umana degli OGM, affidando nel contempo alle Regioni, secondo il dettato costituzionale e in particolare secondo il principio di sussidiarietà, un ruolo fondamentale nell'attuazione di piani e programmi per il proprio territorio anche al fine di regolamentare gli aspetti socio-economici relativi alla

di cui all'articolo 6 per accertare che le autorizzazioni all'emissione deliberata nell'ambiente a scopo sperimentale e alla immissione sul mercato siano conformi alle disposizioni del presente decreto; b) delle valutazioni di possibili effetti sulla salute umana, animale e sull'ambiente con particolare attenzione agli ecosistemi naturali; c) della compatibilità dell'emissione deliberata nell'ambiente o dell'immissione sul mercato con l'esigenza di tutela dell'agrobiodiversità, dei sistemi agrari e della filiera agroalimentare, con particolare riferimento ai prodotti tipici, biologici e di qualità».

²⁴ Tale direttiva stabilisce misure comuni per l'impiego confinato dei microrganismi geneticamente modificati per tutelare la salute dell'uomo e l'ambiente.

²⁵ V. *infra*.

²⁶ In questa Riv., 2007, 93, con nota di P. ALILI, *La coesistenza tra colture transgeniche e colture convenzionali nella sentenza della Corte costituzionale n. 116 del 17 marzo 2006*.

²⁷ A. SPINA, *La regolamentazione multilivello degli OGM: procedure di autorizzazione, principio di coesistenza e vuoti normativi*, in *Amministrazione in cammino*, 2010.

²⁸ I.M. MARINO, *Prime considerazioni sulla disciplina interna di OGM e MOGM*, in *Gli organismi geneticamente modificati*, Padova, 2003.

²⁹ A. SPINA, *La regolamentazione degli OGM nelle leggi regionali*, in *Riv. giur. amb.*, 2006, 3-4.

coltivazione di OGM sul campo, soprattutto in considerazione del fatto che le Regioni a livello territoriale sono le più idonee a definire le diverse misure di attuazione del principio di coesistenza di colture transgeniche, convenzionali e biologiche. Ad esse spetta, quindi, secondo quanto previsto dalla sentenza n. 116/2006, la competenza dell'applicazione delle norme tecniche per la coesistenza tra colture convenzionali, biologiche e transgeniche³⁰.

5. - La normativa per il settore alimentare: l'autorizzazione per l'immissione in commercio di alimenti OGM. I regolamenti 1829/2003 e 1830/2003³¹, in vigore dal 18 aprile 2004, rappresentano la normativa di riferimento in campo alimentare per il settore degli organismi geneticamente modificati.

Il primo regolamento citato, riguardante alimenti³² e mangimi³³ GM, indica, fra l'altro, la procedura di autorizzazione per l'immissione in commercio di un OGM o di un alimento o un mangime GM, individua i requisiti specifici in materia di etichettatura e i limiti di tolleranza della presenza accidentale o tecnicamente inevitabile di OGM.

L'immissione sul mercato di alimenti e mangimi geneticamente modificati può avvenire previo rilascio di un'autorizzazione da parte della Commissione europea che disciplina le condizioni di commercializzazione.

Si tratta di una procedura centralizzata in quanto gli operatori interessati presentano all'Autorità nazionale competente di uno Stato membro e per ciascun OGM una domanda di autorizzazione riportante anche i possibili impieghi alimentari/mangimistici.

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA)³⁴ valuta il dossier contenente le informazioni relative agli OGM, invia il parere alla Commissione europea³⁵ e agli Stati membri e, infine, mette a disposizione di tutti il dossier per le eventuali osservazioni.

Nella fase successiva viene predisposta dalla Commissione stessa una proposta di decisione che verrà sottoposta all'approvazione degli Stati membri nelle opportune sedi comunitarie.

Dopo l'emanazione della decisione di autorizzazione, l'OGM e i relativi prodotti possono essere immessi sul mercato europeo e quindi anche su quello nazionale alle condizioni previste nel provvedimento.

³⁰ F.M. NERI, *Statement complementing the EFSA Scientific Opinion on the assessment of genetically modified oilseed rape MS11 for food and feed uses, import and processing, under Regulation (EC) No 1829/2003*, in *EFSA Journal*, 2022.

³¹ V. *supra*: il regolamento 1829/2003 riguarda gli alimenti e i mangimi geneticamente modificati, mentre il regolamento 1830/2003 concerne la tracciabilità e l'etichettatura di organismi geneticamente modificati e la tracciabilità di alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati.

³² Si definisce alimento ogni sostanza o miscela di sostanze in qualsiasi stato della materia e struttura non lavorata, parzialmente lavorata o lavorata, destinata a essere ingerita, o di cui si prevede ragionevolmente l'ingestione da parte dell'essere umano. Sono comprese le bevande, le gomme da masticare e qualsiasi sostanza o miscela, compresa l'acqua, intenzionalmente incorporata negli alimenti nel corso della loro filiera produttiva. Non sono compresi i mangimi destinati agli animali, gli animali vivi (eccetto quelli destinati al consumo umano), i vegetali prima della raccolta, medicinali, cosmetici, tabacco, stupefacenti, residui e contaminanti.

³³ Sono definiti come alimento che si dà al bestiame, inteso sia in senso lato come foraggio, sia in senso stretto come alimento che in poco volume racchiude grande quantità di principi nutritivi: m. semplici, costituiti da semi o frutti non acquosi, o da residui di industrie alimentari (per es., crusche, pule, polpe di barbabietole spremute, melassa); m. composti, ottenuti mescolando due o più mangimi semplici; m. integrati, ottenuti aggiungendo ai mangimi semplici o composti sostanze quali vitamine, aminoacidi e sim., che conferiscono particolari proprietà energetiche o terapeutiche; m. bilanciati, dosati con esattezza in relazione ai vari principi nutritivi richiesti.

³⁴ L'Autorità europea per la sicurezza alimentare è un'agenzia dell'Unione europea istituita nel 2002. La sua sede è a Parma, in Italia. Fornisce consulenza scientifica e una comunicazione efficace in materia di rischi, esistenti ed emergenti, associati alla catena alimentare.

³⁵ La Commissione europea è una delle principali istituzioni dell'Unione europea, suo organo esecutivo e promotrice del processo legislativo. È composta da delegati, a ciascuno dei quali è richiesta la massima indipendenza decisionale dal Governo nazionale che lo ha indicato.

6. - *La direttiva 2015/412/UE e il d.lgs. n. 227/2016: il caso MON810.* Con la direttiva 2015/412/UE, recante modifiche della direttiva 2001/18, è stata introdotta la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di OGM autorizzati e in corso di autorizzazione sul proprio territorio.

In particolare, all'art. 26 *bis*, è stato inserito il par. 1 *bis* che dispone l'obbligatorietà delle misure di coesistenza nelle zone di frontiera degli Stati membri che coltivano OGM e che confinano con Stati membri in cui la coltivazione di tali OGM è vietata.

L'art. 26 *ter* disciplina la procedura per la richiesta di adeguamento dell'ambito geografico, da concordare con gli operatori economici che richiedono l'autorizzazione alla coltivazione di un dato OGM, e quella per l'adozione dei provvedimenti nazionali che limitano o vietano la coltivazione di un dato OGM.

Infine, è stato inserito l'art. 26 *quater* relativo alle misure transitorie che disciplina l'applicazione di limitazioni o divieti per tutti gli OGM autorizzati, in corso di autorizzazione o di rinnovo dell'autorizzazione prima del 2 aprile 2015, data di entrata in vigore della direttiva 2015/412/UE.

Per il recepimento e l'attuazione della direttiva 2015/412/UE, è stato emanato il d.lgs. n. 227/2016³⁶, con cui l'Italia ha chiesto ed ottenuto il divieto di coltivazione di tutte le varietà di granturco geneticamente modificato (*Zea mays* L.) MON810³⁷ su tutto il territorio nazionale, con decisione di esecuzione della Commissione europea n. 321 del 3 marzo 2016³⁸, e di tutti i mais transgenici che risultano ancora in corso di autorizzazione all'immissione in commercio.

Tale divieto si è reso necessario a causa della preoccupazione sollevata da uno studio del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura³⁹, consolidata da un approfondimento tecnico scientifico dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale⁴⁰, che ne evidenzia l'impatto negativo sulla biodiversità, non escludendo rischi su organismi acquatici, peraltro già evidenziati da un parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare reso nel dicembre 2011⁴¹.

Sulla scorta di quanto detto, la coltivazione dei suddetti mais transgenici, autorizzati o in corso di autorizzazione, è punita con le sanzioni previste dall'art. 35 *bis* del d.lgs. 8 luglio 2003, n. 224.

Nel dettaglio, salvo che il fatto costituisca reato, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25.000 a euro 75.000 chiunque viola:

a) i divieti di coltivazione introdotti con l'adeguamento dell'ambito geografico stabilito, nei casi previsti, da uno dei seguenti provvedimenti:

³⁶ Il divieto di coltivazione è stato stabilito per la prima volta dal decreto interministeriale del Ministero della salute, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministero dell'ambiente e della tutela del mare del 12 luglio 2013, prorogato per diciotto mesi con analogo atto nel 2015.

³⁷ La capacità della pianta di difendersi dagli attacchi degli insetti è dovuta a un gene inserito nel suo DNA, che gli permette di produrre una proteina che danneggia gli insetti che cercano di nutrirsi. Il gene inserito, tratto dal *Bacillus thuringiensis*, produce la delta-endotossina (o tossina Bt), sostanza innocua per l'uomo ma velenosa per gli insetti dell'ordine dei lepidotteri, tra cui la piralide del mais europea. Per queste ragioni, le piante geneticamente modificate con la delta-endotossina vengono coltivate su larga scala in tutto il mondo. La trasformazione della linea di mais della Monsanto MON810 è dovuta all'utilizzo, su un'altra linea di mais, di un plasmide, il PV-ZMCT01. In seguito alla trasformazione, il gene diviene in grado di codificare la delta-endotossina, tossina molto potente, in grado di provocare lesioni nella membrana cellulare dei parassiti, portandoli alla morte. Si tratta di una tossina in grado di legarsi a determinati siti localizzati sul corpo degli insetti, la cui azione, però, è molto specifica, potendo attaccare esclusivamente gli insetti dell'ordine dei lepidotteri.

³⁸ La decisione della Commissione del 3 marzo 2016 ha disposto il divieto di coltivazione del mais OGM MON810 in tutto il territorio italiano, come si ricava dall'art. 1: «*La coltivazione del granturco geneticamente modificato (Zea mays L.) MON810 è vietata nei territori elencati nell'allegato della presente decisione*». L'allegato 1, al punto 8, indica l'Italia. La decisione è stata assunta a seguito della domanda di diciannove Stati che «*hanno chiesto, a norma dell'articolo 26 quater della direttiva 2001/18/CE, il divieto della coltivazione di granturco MON810 in tutto loro territorio o parte di esso*».

³⁹ Oggi Consiglio per la ricerca in agricoltura e dell'economia agraria (CREA).

⁴⁰ ISPRA.

⁴¹ Il MON810 è già vietato in altri Paesi europei, che hanno invocato la clausola di salvaguardia, mentre viene usato in Spagna, Portogallo, Repubblica Ceca, Slovacchia e Romania. La UE finora non è riuscita a trovare l'accordo sull'autorizzazione all'uso di questa e altre due varianti OGM di mais nell'alimentazione umana e animale.

- 1) l'autorizzazione concessa dalla Commissione europea, ai sensi degli artt. 7 e 19 del regolamento 1829/2003;
- 2) l'autorizzazione emessa dall'autorità nazionale competente di uno Stato membro ai sensi degli artt. 15, 17 e 18 della direttiva 2001/18;
- 3) l'autorizzazione rilasciata dall'autorità nazionale competente di cui all'art. 2, comma 1, ai sensi dell'art. 18, comma 1, e, se ne ricorrono i presupposti, la decisione adottata dalla medesima autorità, ai sensi dell'art. 18, comma 3;
- b) i divieti di coltivazione adottati ai sensi dell'art. 26 *quater*, comma 6;
- c) i divieti temporanei di impianto dell'OGM o degli OGM interessati previsti dall'art. 26 *quater*, comma 5, lett. b), e dall'art. 26 *sexies*, comma 3.

In tali casi, al trasgressore è applicata con ordinanza-ingiunzione, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione, fino a sei mesi, della facoltà di coltivazione di OGM attribuita con i provvedimenti di immissione in commercio.

Inoltre, chiunque viola i divieti di cui al comma 1 del suddetto articolo è tenuto a procedere alla distruzione delle coltivazioni di OGM illecitamente impiantate e al ripristino dello stato dei luoghi a proprie spese in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. L'Autorità competente dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate⁴².

6.1 - L'attività di ricerca e sperimentazione. L'art. 26 *bis* del d.lgs. n. 227/2016 ha stabilito che i divieti o le limitazioni di coltivazione di OGM autorizzati a livello europeo, tra cui rientra il MON810, non si applicano alle coltivazioni sperimentali, né devono incidere sulla libera circolazione delle merci.

Quest'intervento del legislatore è stato reso necessario per garantire ai soggetti coinvolti nel settore della ricerca di procedere in maniera libera e svincolata da limiti od obblighi, al fine di assicurare nuove scoperte e innovazioni tecnologiche nel settore agroalimentare.

Tuttavia, la coltivazione di OGM per scopi sperimentali e scientifici, trattandosi di emissione deliberata nell'ambiente di OGM per qualsiasi fine diverso dall'immissione sul mercato, è disciplinata dal Titolo II del d.lgs. 8 luglio 2003, n. 224, e in particolare dall'art. 8⁴³ che stabilisce che il soggetto che intende svolgere attività sperimentale ha l'onere di notificare tale sperimentazione al Ministero della transizione ecologica (MiTE).

Nel dettaglio, il procedimento ai fini del rilascio dell'autorizzazione si articola come di seguito riportato:

- Prima fase (presentazione ed esame preliminare della notifica): chiunque voglia effettuare un'emissione deliberata nell'ambiente di OGM a scopo sperimentale deve presentare una notifica all'Autorità competente (AC) italiana. La notifica comprende un fascicolo tecnico contenente tutte le informazioni previste dall'allegato III del d.lgs. 8 luglio 2003, n. 224, per effettuare la valutazione del rischio ambientale connesso all'emissione deliberata nell'ambiente dell'OGM.

L'AC, ricevuta la notifica, entro quindici giorni effettua la valutazione preliminare della conformità della notifica a quanto previsto dal d.lgs. 8 luglio 2003, n. 224, invia la sintesi delle informazioni della notifica (SNIF) alla Commissione europea e trasmette copia della notifica al Ministero della salute, al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e alle Regioni e Province autonome interessate (art. 5 Obblighi generali - comma 2). La Commissione europea invia la sintesi delle informazioni della notifica agli Stati membri che hanno trenta

⁴² Per approfondimenti si veda M.P. RAGIONIERI, *Diritto agroalimentare: le regole del mercato degli alimenti e dell'informazione alimentare*, Torino, 2014.

⁴³ Attuazione della direttiva 2001/18/CE concernente l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati.

giorni di tempo per presentare eventuali osservazioni.

- Seconda fase (consultazione pubblica e parere dell'ISPRA): l'AC provvede ad effettuare la consultazione pubblica rendendo disponibile, sulla Biosafety Clearing House (BCH) italiana per trenta giorni, la sintesi delle informazioni della notifica, la valutazione del rischio ambientale e le conclusioni prescritte dall'allegato II, parte D del d.lgs. 8 luglio 2003, n. 224. Entro sessanta giorni dalla conclusione della consultazione pubblica, ISPRA, tenuto conto delle osservazioni pervenute durante la consultazione pubblica, trasmette all'AC il proprio parere.

- Terza fase (autorizzazione all'emissione deliberata nell'ambiente dell'OGM o diniego motivato): entro quindici giorni dal ricevimento del parere dell'ISPRA, l'AC, sentiti i Ministeri della salute e delle politiche agricole, alimentari e forestali, comunica al notificante che l'emissione deliberata nell'ambiente dell'OGM può avvenire, precisando le condizioni, o comunica al notificante le motivazioni del diniego (art. 9 Istruttoria della notifica - comma 3). L'AC informa la Commissione europea, gli Stati membri e le Regioni e Province autonome interessate della decisione definitiva adottata. L'AC pubblica il provvedimento di autorizzazione o diniego sul sito web della BCH⁴⁴ italiana.

7. - La recente giurisprudenza sul divieto di coltivazione del mais OGM MON810. Sul divieto di coltivazione del MON810 si è espresso, di recente, il Consiglio di Stato⁴⁵ nel noto caso Fidenato⁴⁶, il quale, titolare di un'azienda agricola, si è visto recapitare da parte dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari⁴⁷, l'ordine di distruzione mediante trinciatura e interrimento delle coltivazioni di mais OGM MON810 illecitamente impiantate sui terreni siti in località Colloredo di Monte Albano (UD), nonché di ripristino dello stato dei luoghi a proprie spese.

Fidenato eccepiva nel ricorso che la semina del mais OGM MON810 era finalizzata ad attività di ricerca e di sperimentazione e, dunque, legittima e in regola con la normativa in vigore.

Il Consiglio di Stato, nel giudicare il caso di specie, ha respinto il ricorso sulla scorta del fatto che l'istanza presentata dal ricorrente difettava del presupposto legittimante «*id est un'attività di coltivazione con finalità di studio e ricerca il cui inizio doveva essere ritualmente notificato al Ministero nelle forme di legge (art. 8, d.lgs. n. 224/2003), con la prescritta documentazione*».

Inoltre, ha continuato il Consiglio di Stato, il provvedimento impugnato in primo grado era assistito da una finalità cautelare, quella di evitare che la coltivazione non consentita potesse produrre effetti sui terreni confinanti (rispetto ai quali appare meramente nominalistica la disputa sull'uso dei termini «com-mistione» e «contaminazione»): il che, insieme al carattere vincolato del provvedimento e alla ricognizione della conseguente inutilità di un apporto procedimentale (che, dilatando i tempi, avrebbe comunque cagionato un pregiudizio irreparabile all'indicato interesse antagonista), ha legittimamente indotto l'amministrazione a provvedere nelle forme contestate.

In conclusione, il giudice ha rilevato, a detta degli scriventi, correttamente la legittimità dell'atto impugnato dal ricorrente, in quanto quest'ultimo ha ommesso di segnalare, ai fini autorizzativi, l'esigenza di svolgere attività di ricerca con il MON810 nella propria azienda e il relativo inizio della sperimentazione. Così facendo, il Fidenato è incorso in una violazione di legge e, più nel dettaglio, dell'art. 8 del d.lgs. 8 luglio 2003, n. 224.

8. - La Corte di giustizia europea e il principio di precauzione. Sul caso Fidenato⁴⁸, nel corso degli anni, si è espressa altresì la Corte di giustizia europea.

⁴⁴ Biosafety Clearing House.

⁴⁵ Cons. Stato, Sez. III 16 dicembre 2020, n. 8089, in www.osservatorioagomafie.it.

⁴⁶ Fidenato porta avanti una battaglia legale con lo Stato italiano sin dal 2009, quando ha iniziato la semina del mais OGM, in alcuni campi di sua proprietà. Un'attività che avrebbe poi causato la contaminazione dei campi circostanti. Secondo il Corpo forestale, infatti, i terreni adiacenti risultavano contaminati da «inquinamento genetico» fino al 10 per cento.

⁴⁷ L'ICQRF è un Dipartimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

⁴⁸ Nonostante l'assenza di un'autorizzazione, infatti, Fidenato ha continuato a piantare mais OGM in Italia, sia nel 2012 che

Il 13 settembre 2017 è arrivata, infatti, la sentenza della Corte di giustizia europea, che ha dato ragione per la prima volta all'agricoltore, dichiarando illegittimo il divieto di coltivazione di mais OGM in Italia⁴⁹. I giudici europei hanno rilevato che «non vi erano nuove prove scientifiche a supporto delle misure di emergenza richieste», che hanno poi portato al divieto. La Corte si è spinta oltre, sostenendo l'illegittimità del principio di precauzione: «Il principio di precauzione, che presuppone un'incertezza sul piano scientifico in merito all'esistenza di un certo rischio, non è sufficiente per adottare tali misure». In altri termini, per poter vietare gli OGM in Italia, dunque, si dovrebbe dimostrare con certezza la loro nocività.

Tale interpretazione finirebbe, in sintesi, per rivoluzionare il diritto ambientale e agroalimentare europeo. Infatti, dichiarare che il principio di precauzione è un principio illegittimo e non applicabile nell'ordinamento europeo moderno, potrebbe esporre a diversi rischi l'ecosistema stesso.

Nel caso di specie, il rischio sarebbe quello di veder contaminati i terreni adiacenti a quelli dove avviene la semina e, successivamente, la coltivazione di mais geneticamente modificato.

A tal proposito, preme far presente, che il decreto interministeriale del 2013⁵⁰, che ha introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento il divieto di coltivazione del mais OGM MON810, è stato superato dalla direttiva 2015/412/UE, recante modifiche della direttiva 2001/18, che ha previsto la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di OGM autorizzati e in corso di autorizzazione sul proprio territorio: dunque, per il momento, permane il divieto di coltivazione del mais OGM MON810 su tutto il territorio nazionale salvo le ipotesi dell'attività di ricerca e sperimentazione nel rispetto della normativa nazionale in vigore⁵¹.

Dello stesso avviso sono le Autorità competenti in materia, tra cui figura come accennato *supra* il MiPAAF, che continuano a vietare la coltivazione di MON810 per scopi diversi da quelli di ricerca e sperimentazione.

9. - Conclusioni alla luce Piano nazionale di controllo ufficiale sulla presenza di organismi geneticamente modificati negli alimenti. Come si è potuto notare dalla ricerca effettuata, il settore degli organismi geneticamente modificati risulta essere molto articolato e complesso.

A conferma dell'importanza di questo settore, l'Italia ha emanato nel 2020 il nuovo Piano nazionale di controllo ufficiale sulla presenza di organismi geneticamente modificati negli alimenti⁵².

Il Piano nazionale rappresenta la realizzazione di una pianificazione unitaria e armonizzata dei controlli per questo specifico settore sia sul territorio che all'importazione. L'elaborazione di un piano nazionale di controllo ufficiale ha lo scopo di facilitare la programmazione e di uniformare le attività svolte sul territorio dalle Autorità sanitarie regionali e provinciali e all'importazione.

Il Piano nazionale, tenuto conto di quanto stabilito dal regolamento 625/2017⁵³, ha come principale scopo quello di garantire il controllo sull'attuazione della legislazione dell'UE nel settore degli alimenti GM, attraverso l'elaborazione di strategie appropriate al fine di perseguire tale scopo. Gli obiettivi che costituiscono la base del piano di controllo nazionale sono, sinteticamente:

- programmare e coordinare, attraverso criteri uniformi, le attività mirate alla verifica della conformità degli alimenti ai requisiti di autorizzazione ed etichettatura richiesti dalla normativa dell'UE in materia di OGM;
- garantire il flusso di informazioni dalle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano alle Autorità

nel 2013. Attività che ha proseguito fino all'intervento definitivo del Governo.

⁴⁹ Sentenza 13 settembre 2017, in causa C-111/16, in www.osservatorioagomafie.it e in *Foro it.*, 2017, 12, IV, 617.

⁵⁰ Consultare nota 35.

⁵¹ V. DI STEFANO, *Il Consiglio di Stato sull'agrovoltaico*, in *Salvis Juribus*, 2021.

⁵² Il piano ha durata triennale e rappresenta il principale atto di programmazione e controllo per l'Italia nel settore degli OGM sia per alimenti che per mangimi.

⁵³ Il regolamento 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari.

centrali e conseguentemente alla Commissione europea;

- fornire a tutti i soggetti coinvolti una visione complessiva dei risultati regionali e nazionali, importante per le successive programmazioni. Inoltre, l'attuazione del Piano nazionale, nell'ambito delle competenze proprie del Ministero, rappresenta lo strumento con cui garantire che i controlli ufficiali siano effettuati in modo proporzionato al rischio ed efficace sul territorio e in tutta la filiera agroalimentare, come indicato dal 'considerando' 76 del regolamento 625/2017.

In conclusione, si può affermare che il legislatore italiano ha adottato una politica notevolmente rigida e restrittiva, con la quale ha cercato, e cerca tutt'ora, di limitare l'utilizzo di OGM in favore di un'agricoltura biologica.

Nel corso degli anni, però, l'Unione europea si è più volte espressa sulla materia, aggiornando e revisionando atti normativi e para-normativi, al fine di armonizzare e rendere omogenea il più possibile la disciplina legislativa nei vari Stati membri.

D'altra parte, anche la giurisprudenza è stata chiamata in più occasioni a giudicare sui vari atti limitativi adottati dai vari Stati UE in materia, sottolineando l'importanza della tutela dell'ambiente e della salvaguardia della salute umana a discapito della produzione agroalimentare.

Con gli ultimi interventi, però, la Corte di giustizia europea ha invertito la rotta, modificando radicalmente l'interpretazione giurisprudenziale del settore e ammonendo l'Italia per quanto riguarda i divieti imposti in materia di OGM, giudicati illegittimi ed eccessivamente limitativi.

Tale interpretazione ha, però, acceso un'ampia discussione tra giurisprudenza, dottrina e principali *stakeholders*.

Si deve rilevare che una mera interpretazione giurisprudenziale, anche se importante e idonea a produrre effetti giuridici, non può abrogare una disposizione normativa: è stato lo stesso legislatore europeo, infatti, a consentire agli Stati membri di vietare o limitare la coltivazione di OGM sul proprio territorio, con la nota direttiva 2015/412/UE.

Quindi, per chi scrive, non è sufficiente una sola interpretazione giurisprudenziale su un determinato caso per riformare il settore agroalimentare europeo in materia di OGM: piuttosto sarebbe necessario un nuovo intervento del legislatore europeo che vada a modificare la normativa attualmente in vigore, eliminando, espressamente e senza dubbi interpretativi, la possibilità per gli Stati di vietare o limitare la coltivazione degli OGM sul proprio territorio.

Quanto sopra ipotizzato appare improbabile soprattutto alla luce delle politiche europee in materia di produzione agricola.